CAMERA DEI DEPUTATI N. 1295

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

DAL CANTON MARIA PIA, BERNARDINETTI, BISANTIS, BONADIES, BRUSASCA, COLLEONI, LA PENNA, LIMONI, MANNIRONI, MAZZAROLLI, PECORARO, PERRINO, SAMMARTINO, SPIGAROLI, ZUGNO, DE MARZI

APPROVATA DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 marzo 1969 (*Stampato n. 6*)

—

Disposizioni relative ai brevetti di invenzioni destinate esclusivamente ai non vedenti

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 marzo 1969

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La concessione e la conservazione di brevetti e di privative industriali rilasciati rispettivamente per l'invenzione e la produzione di qualsiasi ritrovato destinato per sua specifica natura all'uso esclusivo dei ciechi, nonché tutti gli atti inerenti, sono esenti da ogni imposta e tassa.

ART. 2.

L'effettiva utilità dei ritrovati di cui al precedente articolo 1 viene accertata prima del rilascio dei brevetti dai competenti uffici ministeriali, sentito il parere della Unione italiana ciechi.